



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Via Arenula, 70 - 00186 Roma - Tel. 0668851
Ufficio I

Prot.n. /2015U

Roma, 10 AGO. 2015



n_dg.DAG.26/08/2015.0123001.U

Al Sig. Presidente della Corte di Appello
di Catania

Oggetto: Risposta nota prot.n. 3335/U. Rilascio copie fascicoli civili - modalità di conteggio delle copie rilasciate.

Con nota prot. n. 3335/U dell'11 marzo 2015, la S.V. richiedeva chiarimenti a questa Direzione generale sulle modalità di conteggio delle copie, per l'esazione del relativo diritto, nel caso in cui oggetto della richiesta fosse l'intero fascicolo processuale e segnalava difformità nell'operato dei vari uffici giudiziari sulle modalità di rilascio rappresentando che codesto ufficio, in base alla normativa vigente, riscuoteva gli importi dovuti effettuando il conteggio atto per atto, mentre gli avvocati contestavano siffatto *modus operandi* ritenendo che il conteggio, ai fini della corresponsione dei diritti, dovesse essere effettuato sulla base del numero di pagine di cui è composto il fascicolo.

Le disposizioni normative che disciplinano il diritto di copia sono contenute nel d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, più precisamente nel Capo II "Diritto di copia nel processo penale, civile, amministrativo e contabile" della parte IX.

Da una prima lettura delle disposizioni citate emerge l'intento del legislatore di dettare per il processo, indipendentemente dall'autorità adita, una disciplina univoca in materia di copie.

Nel quesito inviatoci non si specifica se le richieste di copie ricevute attengono a documenti senza certificazione di conformità o autentici, mentre risulta necessario, ai fini della determinazione dell'importo dei diritti dovuti, precisare la tipologia di copie richieste.

Ministero della Giustizia		Codice P.S. n. dg	
Corte d'Appello di Catania		Cod. 300 5701500600	
N. 10073/16		26 AGO. 2015	
UOR	CC	RUO	
Funzione	Microattività	Comunicazione	
Fascicolo		Sottofascicolo	

N. DG. Tribunale di CATAGIRONE - Prot. 01/09/2015.001885.E

Tale puntualizzazione è necessaria in quanto per il rilascio di copie autentiche, l'art. 9 comma 2 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999 stabiliva che: "per il rilascio di copie autentiche, anche da parte degli uffici giudiziari, è dovuto un unico diritto fisso pari a € 5,90 per ogni atto, omissis".

La relazione illustrativa del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia ha specificato che sono rimasti invariati i diritti di copia semplice ed è stato aumentato il costo per l'attività di autenticazione ancorandolo in modo chiaro all'atto, sottolineando che l'attività di autenticazione svolta dai funzionari è inequivocabilmente collegata all'atto.

Il costo per l'autenticazione, individuato dal comma 6 della tabella allegata all'art. 9 reinserito nella tabella 7 dell'art. 268 d.P.R. n.115 del 2002, va sommato agli altri importi previsti (tab. A allegata alla legge n. 99/1989, collegati al numero di pagine). La novità introdotta nel testo unico delle spese di giustizia è data, oltre che dall'aumento dell'importo, dalla circostanza che il diritto da corrispondere è individuato unitariamente per atto (indipendentemente dal numero di pagine), mentre nella tabella originaria dell'art. 9 comma 2 della legge n. 488 del 1999 era, per così dire, accidentalmente unitario, perché nulla vincolava l'importo all'atto.

In merito invece al rilascio di copie senza certificazione di conformità oggetto del rilascio delle copie è il documento dell'atto e la misura dei diritti da percepire va determinata con riferimento a ciascun documento del quale è rilasciata la copia; conseguentemente, il numero delle pagine sulla cui base va calcolato il diritto da applicare va considerato con riferimento al singolo documento (art. 267 d.P.R. n. 115 del 2002).

Pertanto alla luce di quanto sopraddetto, questa Direzione generale ritiene condivisibile l'operato di codesta Corte in materia di quantificazione dei diritti di copia da esigere.

Il Direttore Generale

Marco Mancinetti
